

COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 28.07.2026

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI	4
Art. 1 – Ambito d'applicazione.....	4
Art. 2 - Sede delle riunioni	4
Art. 3 - Entrata in carica dei Consiglieri	4
TITOLO II – COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO.....	5
CAPO I.....	5
Art. 4 – Prima seduta del Consiglio – Adempimenti.....	5
Art. 5 - Dimissioni	5
Art. 6 - Supplenza in caso di sospensione di Consiglieri comunali.....	5
CAPO II - GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI	6
Art. 7 - Organizzazione dei Gruppi consiliari.....	6
Art. 8 – Funzioni del Capogruppo.....	6
Art. 9 – Conferenza dei Capigruppo.....	7
Art. 10 - Commissioni speciali e di indagine.....	7
TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI.....	9
CAPO I - DIRITTI.....	9
Art. 11 –Diritti di informazione, accesso agli atti e rilascio di copie.....	9
Art. 12 - Diritti di iniziativa	9
CAPO II - ATTI DEI CONSIGLIERI.....	10
Art. 13 - Interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ogni altra istanza	10
Art. 14 - Interrogazioni	11
Art. 15 - Interpellanze	11
Art. 16 - Svolgimento delle interpellanze in aula	11
Art. 17 - Mozione	12
Art. 18 – Mozione di sfiducia.....	12
Art. 19 - Discussione e votazione di emendamenti	13
CAPO III - DOVERI	13
Art. 20 - Comportamento dei consiglieri.....	13
Art. 21 – Doveri dei Consiglieri	13
TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	15
CAPO I - SEDUTE.....	15
Art. 22 - Sedute ordinarie.....	15
Art. 23 - Sedute straordinarie	15
Art. 24 - Riunioni urgenti	15
CAPO II - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	15
Art. 25 - Presidenza delle sedute	15

Art. 26 – Consigliere anziano	16
CAPO III - SVOLGIMENTO ATTIVITA' CONSILIARE	16
Art. 27 – Convocazione	16
Art. 28 - Avvisi di convocazione	16
Art. 29 - Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno	17
Art. 30 - Avvisi al pubblico	17
Art. 31 – Numero legale per la validità delle sedute	18
Art. 32 – Riunione del Consiglio	18
Art. 33 – Riunioni pubbliche.....	18
Art. 34 - Riunioni segrete	19
Art. 35 - Nomina degli scrutatori	19
Art. 36 - Apertura della discussione	19
Art. 37- Discussione – norme generali	20
Art. 39 - Astensione facoltativa e obbligatoria.....	20
Art. 40 - Approvazione delle proposte	21
Art. 41 - Partecipazione del Segretario, dei Responsabili di servizio e del Revisore dei Conti.....	21
Art. 42 - Redazione del processo verbale delle sedute.....	22
TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	23
Art. 43 - Modificazioni e abrogazione.....	23
Art. 44 - Entrata in vigore.....	23
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI.....	24
Art. 45 – Casi non previsti dal Regolamento	24

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Ambito d'applicazione

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale di Cornegliano Laudense sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Su tutte le questioni che dovessero sorgere nel corso delle sedute consiliari e non siano espressamente regolate dalle norme di cui al comma precedente, decide il Presidente del Consiglio, il quale può richiedere il parere del Segretario comunale.
3. In caso di contestazione delle decisioni del Presidente, la questione è rimessa al Consiglio. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio del Comune di Cornegliano Laudense sono disciplinati dalle norme di legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 2 - Sede delle riunioni

1. Le riunioni si tengono, di regola, nell'apposita sala del Palazzo comunale.
2. Il Presidente del Consiglio può stabilire, in casi particolari, di riunire il Consiglio in una sede diversa quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede ordinaria, oppure quando ricorrano ragioni di carattere sociale che rendano opportuna la presenza del Consiglio nei luoghi in cui si verificano situazioni particolari, esigenze o avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà della Comunità.
3. In casi straordinari — quali, ad esempio, finalità culturali o politiche, cerimonie e iniziative pubbliche a livello provinciale o regionale, gemellaggi, oppure la necessità di partecipare a riunioni congiunte con altri organi assembleari — il luogo di riunione può essere fissato anche fuori dal territorio comunale.
4. All'esterno del luogo di riunione devono essere esposte la bandiera nazionale, quella della Regione Lombardia e quella dell'Unione Europea, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Le riunioni si tengono di regola in apposita sala del Palazzo del Comune.

Art. 3 - Entrata in carica dei Consiglieri

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti e, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la relativa deliberazione. Il Consiglio inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti, mediante la verifica dei poteri ed il conseguente esercizio dello ius officium.
2. Il Consiglio, rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, all'adozione di atti urgenti e improrogabili.

TITOLO II – COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I

Art. 4 – Prima seduta del Consiglio – Adempimenti

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata, ai sensi di legge, dal Sindaco ed è presieduta dal medesimo fino alla eventuale elezione del Presidente del Consiglio conformemente allo Statuto, in forza del quale può essere coincidente con l'ufficio di Sindaco.

2. Nella seduta di insediamento il Consiglio Comunale procede alla convalida degli eletti, alla eventuale nomina del Presidente del Consiglio Comunale, comunque possibile durante tutto il corso del mandato amministrativo, alla presa d'atto della nomina della Giunta da parte del Sindaco, alla presa d'atto della costituzione dei gruppi consiliari e della nomina dei Capigruppo. Nella stessa seduta il Sindaco presta il proprio giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3. Alla prima seduta i Consiglieri possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare della loro convalida.

Art. 5 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo del Comune secondo l'ordine temporale di presentazione.

2. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

3. Non si procede alla surroga quando le dimissioni, presentate contestualmente oppure mediante atti separati ma depositati contemporaneamente al protocollo, riguardano la metà più uno dei Consiglieri, non computando a tal fine il Sindaco.

Art. 6 - Supplenza in caso di sospensione di Consiglieri comunali

1. Nel caso di sospensione di un Consigliere ai sensi di legge, il Consiglio, nella prima riunione successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla sua temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni consiliari al

candidato della stessa lista che, tra i non eletti, ha riportato il maggior numero di voti. La supplenza cessa automaticamente con la fine della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si procede alla surrogazione.

CAPO II - GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 7 - Organizzazione dei Gruppi consiliari.

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano i Gruppi consiliari, che si costituiscono nella prima seduta del Consiglio comunale.

2. Ciascun Gruppo è costituito, di norma, da almeno due Consiglieri. Tuttavia, qualora una lista abbia conseguito un solo seggio, il Consigliere eletto è considerato Gruppo a tutti gli effetti.

3. Il Consigliere che intenda aderire a un Gruppo diverso da quello della lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio e al Segretario comunale, allegando — in caso di confluenza — la dichiarazione di accettazione del Gruppo di nuova appartenenza. Il Consiglio comunale prende atto delle modificazioni intervenute.

4. I Gruppi consiliari devono comunicare al Sindaco e/o al Segretario comunale, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto, il nominativo del Capogruppo. Il Consiglio comunale prende atto di tale designazione.

In mancanza di comunicazione, è considerato Capogruppo il Consigliere del Gruppo, non facente parte della Giunta, che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è designato Capogruppo il Consigliere più anziano, ai sensi dell'art. 71, comma 9, del TUEL.

5. A decorrere dalla seconda seduta del Consiglio — fatto salvo quanto inderogabilmente previsto per i Gruppi composti da un unico Consigliere, costituibili esclusivamente nella prima seduta — è consentita la costituzione dei soli Gruppi consiliari composti da almeno due Consiglieri, con la contestuale designazione del Capogruppo. Il Gruppo consiliare assume la denominazione della lista o della forza politica di appartenenza.

L'intendimento è che in Consiglio Comunale siano rappresentate le forze politiche o civiche effettivamente concorrenti alle elezioni.

Art. 8 – Funzioni del Capogruppo

1. Il Capogruppo rappresenta il Gruppo consiliare che lo ha designato. Egli effettua le dichiarazioni di voto a nome del proprio Gruppo, salvo i casi in cui singoli componenti richiedano di svolgere una propria dichiarazione di voto.

2. Ogni risposta alle richieste formulate dal Gruppo consiliare viene inviata al Capogruppo, salvo diversa indicazione contenuta nell'istanza stessa.
3. Al Capogruppo sono inviate le comunicazioni previste dall'art. 125 del T.U.E.L. 267/2000.
4. In caso di assenza del Capogruppo a una seduta consiliare, qualora non sia stato preventivamente indicato, in apertura dei lavori, un Vicecapogruppo, le funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano di età.

Art. 9 – Conferenza dei Capigruppo

1. Quando lo ritenga necessario, il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza del Capigruppo per la discussione di tematiche di particolare rilevanza.
2. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e a dal Consiglio Comunale con apposite deliberazioni.
3. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco. Alla riunione può essere invitato a partecipare il Segretario Comunale qualora se ne dovesse ravvisare la necessità tecnica.
4. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza.
5. Secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Capigruppo, la Giunta Comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri che, degli stessi, fanno parte.
6. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale.

Art. 10 - Commissioni speciali e di indagine

1. Il Consiglio può istituire Commissioni speciali quando lo ritenga necessario, incaricandole di esaminare o riferire al Consiglio su argomenti ritenuti di particolare interesse per l'attività del Comune. Le Commissioni speciali durano in carica per il tempo strettamente necessario a svolgere il mandato loro assegnato e a esaminare l'argomento indicato nella deliberazione istitutiva.
2. Le Commissioni sono composte da 5 Consiglieri comunali, scelti a seguito di accordi tra i Gruppi consiliari eventualmente maturati nel corso della conferenza di cui all'art. 9 secondo un criterio proporzionale che tenga conto della rappresentanza dei Consiglieri di

minoranza, fermo restando che 3 Consiglieri sono assegnati di diritto al Gruppo di maggioranza. I Consiglieri designati da ciascun Gruppo sono nominati dal Consiglio comunale con votazione palese.

3. La Presidenza della Commissione è attribuita a un Consigliere appartenente al Gruppo di maggioranza, nominato dal Consiglio comunale sulla base dell'indicazione del medesimo Gruppo e tenendo conto di criteri di competenza, esperienza e garanzia di imparzialità nello svolgimento dei lavori.

4. Nella prima riunione della Commissione, convocata dal Consigliere più anziano entro 15 giorni dalla sua istituzione, l'organo elegge al proprio interno il Presidente mediante votazione.

TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

CAPO I - DIRITTI

Art. 11 –Diritti di informazione, accesso agli atti e rilascio di copie

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le informazioni a riscontro documentale in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.

In particolare i Consiglieri comunali, al fine di cui sopra, possono prendere visione dei provvedimenti definitivi e dei relativi atti presupposti, nonché dei meri atti, estraendo copia di quelli ritenuti utili all'esercizio delle funzioni.

Essi sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi stabiliti dalla legge.

2. L'esercizio dei diritti di cui al precedente comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti secondo le modalità definite nel regolamento in materia e nelle circolari di organizzazione e funzionamento degli uffici, nonché dalle vigenti normative.

3. Il rilascio della copia avviene entro i 20 giorni successivi a quello della richiesta, salvo per gli atti particolarmente complessi, anche in relazione ai tempi necessari agli uffici per l'acquisizione in archivio dei documenti nel qual caso alla presentazione della richiesta viene concordato il maggior termine per il rilascio, comunque non superiore ai 30 giorni.

4. Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 267/2000, al fine di garantire il pieno esercizio del mandato elettivo, ogni consigliere comunale ha diritto di utilizzare locali e spazi comunali per lo svolgimento di riunioni, incontri con i cittadini e altre attività strettamente connesse alle proprie funzioni istituzionali.

L'utilizzo è autorizzato su semplice richiesta scritta indirizzata al Segretario comunale o all'ufficio competente, che provvede secondo criteri di imparzialità, pari opportunità e ordine cronologico delle richieste, compatibilmente con la disponibilità degli spazi e con le esigenze organizzative dell'ente.

Non è richiesta alcuna preventiva deliberazione della Giunta o di altri organi esecutivi, trattandosi di attività funzionale all'espletamento del mandato consiliare.”

Art. 12 - Diritti di iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale. A tal fine, essi possono proporre deliberazioni inerenti materie di competenza del Consiglio comunale ed emendamenti alle proposte iscritte all'ordine del giorno.

2. La proposta di deliberazione, nelle materie di competenza del Consiglio, deve essere formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, entrambe sottoscritte dal Consigliere proponente. La proposta è inviata al Presidente del Consiglio comunale, il quale, previa acquisizione dei pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la iscrive all'ordine del giorno del primo Consiglio utile.

3. Il Consigliere proponente può avvalersi della collaborazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale (se istituito) o del Segretario comunale per la predisposizione della proposta di deliberazione e della relativa relazione illustrativa.

4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le soppressioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti — soppressivi, aggiuntivi o sostitutivi — possono essere presentati dal Sindaco, dai Consiglieri, dalle Commissioni consiliari e dal settore proponente.

5. Gli emendamenti meramente formali, che non incidono sugli aspetti tecnici e contabili della deliberazione, possono essere presentati al Presidente del Consiglio comunale anche nel corso della seduta, purché espressi chiaramente per iscritto. Non possono essere posti in votazione emendamenti che richiedono i pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

6. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico ritenuto più appropriato dal Presidente. Per tutti gli emendamenti relativi a uno stesso articolo si svolge un'unica discussione.

7. Sugli emendamenti interviene una sola volta un Consigliere per ciascun Gruppo.

8. La votazione degli emendamenti precede quella del testo originario della proposta. Sono votati prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Il Presidente può modificare l'ordine di votazione quando ciò risulti opportuno ai fini della chiarezza e dell'economia dei lavori. I subemendamenti sono votati prima dell'emendamento principale.

CAPO II - ATTI DEI CONSIGLIERI

Art. 13 - Interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ogni altra istanza

1. I Consiglieri possono presentare all'esame del Consiglio, interrogazioni, interpellanze, mozioni, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, su argomenti che concernono l'attività politica ed amministrativa del Comune, nonché la vita culturale, politica, economica, sociale e civile del Paese.

2. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, gli ordini del giorno indirizzati al Sindaco e/o Presidente del Consiglio devono essere presentate per iscritto e assunte al protocollo dell'Ente.

Art. 14 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste in una semplice domanda rivolta al Sindaco o agli Assessori per conoscere fatti, atti, documenti o aspetti specifici, oppure per sapere se siano stati adottati o si intendano adottare provvedimenti su determinate materie.

2. L'interrogazione è presentata per iscritto al Sindaco, che provvede alla risposta. Il Sindaco, ovvero l'Assessore competente, risponde per iscritto entro 30 giorni. Entrambi possono avvalersi della relazione scritta del Responsabile del servizio competente e/o del Segretario comunale/Direttore generale.

Qualora il Sindaco non rivesta la carica di Presidente del Consiglio, egli trasmette copia della risposta scritta al Presidente del Consiglio comunale, che la pone agli atti, rendendola consultabile dai Consiglieri.

Art. 15 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste in una domanda scritta rivolta al Sindaco, al Presidente del Consiglio o alla Giunta per conoscere i motivi, gli orientamenti o le finalità che hanno determinato iniziative, atti o decisioni da essi assunti.

2. L'interpellanza è presentata per iscritto ed è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile, secondo l'ordine cronologico di presentazione al protocollo.

Art. 16 - Svolgimento delle interpellanze in aula.

1. Le interpellanze sono presentate in forma scritta al Sindaco, che ne verifica l'ammissibilità formale e le iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile, secondo l'ordine cronologico di arrivo.

2. L'interpellanza è illustrata in aula dal consigliere proponente per un tempo massimo di cinque minuti. In caso di più firmatari, l'illustrazione spetta ad uno solo di essi, di norma il primo sottoscrittore.

3. Dopo la lettura dell'interpellanza, il Sindaco o l'Assessore competente forniscono risposta entro un tempo massimo di cinque minuti.

4. L'interpellante, anche a nome degli eventuali cofirmatari, può replicare per non più di cinque minuti, dichiarando se si ritenga soddisfatto o meno della risposta ricevuta.

5. Il Sindaco può intervenire con una controreplica conclusiva, per un tempo massimo di cinque minuti.

6. Le interpellanze che riguardano fatti, atti o argomenti identici o strettamente connessi sono trattate congiuntamente, salvo diversa decisione del Sindaco per motivate esigenze organizzative.

Art. 17 - Mozione

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione volta a manifestare orientamenti, definire indirizzi o impegnare l'Amministrazione comunale in relazione a uno specifico argomento.

2. La mozione deve essere presentata per iscritto ed è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

3. Il primo firmatario illustra la mozione per un tempo congruo stabilito dal Presidente. Con le stesse modalità intervengono gli altri Consiglieri nel corso del dibattito

Art. 18 – Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia deve essere presentata per iscritto, deve essere motivata e deve essere sottoscritta da almeno la metà dei Consiglieri assegnati (1/3) al Comune, escluso il Sindaco. La mozione è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale e viene discussa non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

2. La discussione della mozione di sfiducia si svolge secondo le seguenti modalità:
il primo firmatario dispone di 10 minuti per l'illustrazione;
intervengono il Sindaco o l'Assessore competente e un Consigliere per ciascun gruppo consiliare, ciascuno con un tempo massimo di 10 minuti;
il presentatore ha diritto di replica per un tempo massimo di 3 minuti;
al termine della discussione si procede alla votazione per appello nominale.

3. La mozione di sfiducia è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco comporta la cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta e determina lo scioglimento del Consiglio comunale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. La mozione di sfiducia può essere rivolta anche a un singolo Assessore. In tal caso, l'eventuale approvazione comporta esclusivamente la decadenza dell'Assessore interessato, senza incidere sulla permanenza in carica del Sindaco e della Giunta.

6. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 19 - Discussione e votazione di emendamenti

1. Ogni Consigliere può presentare al Presidente uno o più emendamenti alle proposte di deliberazione fino a ventiquattro ore antecedenti l'inizio della seduta del Consiglio comunale. Il Presidente richiede il parere di regolarità tecnica qualora dovuto. Allo stesso modo deve essere richiesto, quando necessario, il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria.

CAPO III - DOVERI

Art. 20 - Comportamento dei consiglieri

1. Il Consigliere comunale, nell'esercizio delle proprie funzioni, è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso della dignità dell'Assemblea.

2. È vietato l'uso di espressioni, atteggiamenti o strumenti sconvenienti o offensivi, nonché qualsiasi riferimento a persone estranee al Consiglio, individuate o facilmente individuabili sulla base dell'esposizione.

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il Presidente richiama il Consigliere con un primo richiamo informale. Qualora il comportamento non cessi, il Presidente procede a un richiamo formale, che è iscritto a verbale come secondo richiamo, invitando il Consigliere a desistere e avvertendolo che, in caso contrario, potrà essergli tolto il diritto di intervento.

4. Persistendo ulteriormente il comportamento non conforme, il Presidente toglie la parola al Consigliere, vietandogli di proseguire l'intervento.

5. Qualora il Consigliere non ottemperi al divieto di proseguire, il Presidente dispone la sua espulsione dall'aula.

Art. 21 – Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano le proprie funzioni durante il mandato elettorale in qualità di rappresentanti dell'intera comunità.

2. È dovere dei Consiglieri, regolarmente convocati, presenziare alle sedute del Consiglio o giustificare le eventuali assenze in forma scritta o, comunque, con modalità che garantiscano una traccia documentale.

3. Il Consiglio dichiara la decadenza dei Consiglieri che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio comunale.

4. Costituiscono casi di assenza giustificata: malattia certificata; impegni professionali o di lavoro dai quali non sia possibile astenersi; impegni istituzionali concorrenti, debitamente documentati. Eventuali ulteriori motivazioni non espressamente indicate sono valutate caso per caso dal Consiglio comunale.

5. Nei casi di decadenza si procede secondo quanto stabilito dallo Statuto.

6. Il Consigliere, nell'espletamento del proprio mandato, è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio per le informazioni e i fatti dei quali venga a conoscenza e per i quali ciò sia previsto da leggi o regolamenti.

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

CAPO I - SEDUTE

Art. 22 - Sedute ordinarie

1. Il Consiglio comunale si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione dei seguenti atti fondamentali:

- linee programmatiche di mandato
- bilancio di previsione annuale, pluriennale e della relazione revisionale, con relativo programma triennale opere pubbliche, e programmatica
- rendiconto di gestione
- verifica degli equilibri di bilancio

Art. 23 - Sedute straordinarie

1. Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria in ogni altra ipotesi.

Art. 24 - Riunioni urgenti.

1. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti che rendono necessaria la riunione.

CAPO II - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 25 - Presidenza delle sedute

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o, qualora nominato, dal Presidente del Consiglio comunale.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza della seduta consiliare spetta, nell'ordine:

- a) al Vice Sindaco, qualora sia Consigliere comunale, o a un Consigliere da lui delegato;
- b) al Consigliere anziano appartenente al Gruppo di maggioranza;
- c) a un Consigliere delegato dal Presidente del Consiglio.

3. Il Presidente del Consiglio cessa dalle proprie funzioni in caso di dimissioni dalla carica di Consigliere comunale o per revoca deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione di apposita mozione, adottata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 26 – Consigliere anziano

- 1.- È considerato Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi del comma 2 dell'art. 40 del D.Lgs. 267/2000, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri ai sensi dell'art. 73, comma 11, del medesimo decreto.
2. In caso di parità della cifra individuale, come determinata al comma 1, è considerato Consigliere anziano il più anziano di età.

CAPO III - SVOLGIMENTO ATTIVITA' CONSILIARE

Art. 27 – Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato su iniziativa del Presidente.
2. Il Consiglio Comunale è altresì convocato dal Presidente su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati, arrotondando all'unità superiore o su richiesta della Giunta comunale.

Art. 28 - Avvisi di convocazione.

1. L'avviso di convocazione del Consiglio con l'ordine del giorno viene notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) istituzionale attivato dall'Ente oppure comunicato da ogni Consigliere comunale;
2. I Consiglieri devono comunicare, qualora ne fossero in possesso, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
3. La consegna dell'avviso di convocazione deve risultare da riscontro informatico certificato;
4. L'avviso contiene l'elencazione degli argomenti da trattare, che costituisce l'ordine del giorno.
5. L'avviso, oltre al giorno, all'ora e al luogo della seduta, deve altresì indicare se si tratta di seduta ordinaria, straordinaria o urgente. In tal ultimo caso la seduta è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati per legge all'Ente. L'avviso può indicare anche la data di 2^convocazione. In tal caso la seduta è valida con la presenza di un numero di consiglieri analogo a quello per la seduta urgente.
6. Della convocazione del Consiglio Comunale è data comunicazione scritta agli Assessori non facenti parte del Consiglio.

7. L'avviso di convocazione per le sedute ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della riunione.

8. Per le sedute straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi prima della riunione.

9. Nei casi di urgenza è sufficiente che l'avviso con l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno sia reso noto 24 ore prima.

10. Nel caso in cui, dopo la consegna dell'avviso di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno altri argomenti da trattare, occorre darne comunicazione scritta ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima.

11. L'ordine del giorno può essere integrato su richiesta del Presidente, con l'aggiunta di un altro argomento da trattare, anche nella stessa seduta consiliare purchè tutti i Consiglieri assegnati siano presenti ed esprimano voto favorevole all'integrazione.

Art. 29 - Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

1. Gli atti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati nella Segreteria comunale almeno 48 ore prima della seduta consiliare. Se trattasi di sedute straordinarie d'urgenza entro 24 ore.

2. All'inizio della seduta la documentazione di cui al comma 1 è depositata nella sala dell'adunanza, a disposizione dei consiglieri.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti ritenuti utili, durante le ore di ufficio della segreteria.

4. In coerenza con gli obiettivi di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e con i principi di sostenibilità ambientale, la documentazione relativa alle attività del Consiglio è messa a disposizione dei membri anche in formato digitale.

5. La Segreteria provvede alla trasmissione e alla condivisione dei materiali tramite gli strumenti informatici istituzionali durante gli orari di apertura dell'ufficio.

Art. 30 - Avvisi al pubblico.

1. L'ordine del giorno del Consiglio comunale è pubblicato all'Albo Pretorio almeno un giorno prima della data fissata per la prima seduta.

2. Il Presidente può disporre ulteriori forme di informazione alla cittadinanza riguardo alla convocazione del Consiglio, mediante affissione di manifesti sul territorio comunale e pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'Ente.

3. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle sedute, compresi eventuali punti aggiuntivi, è trasmessa ai Responsabili dei servizi.

Art. 31 – Numero legale per la validità delle sedute

1. Il numero legale per la validità delle sedute è stabilito nella metà più uno dei Consiglieri assegnati.

2. I Consiglieri sono tenuti a comunicare al Segretario Comunale quando si allontanano dall'aula, al fine di segnare a verbale l'assenza, in caso contrario il Segretario provvederà d'ufficio.

3. Ogni Consigliere può chiedere verbalmente, in qualsiasi momento, che il Presidente proceda alla verifica del numero legale.

4. Qualora si accerti durante la seduta che non esiste il numero legale, il Presidente la sospende per 15 minuti. Se trascorso questo tempo il numero legale non è raggiunto il Presidente dichiara sciolta la seduta.

5. Il numero legale deve essere accertato prima di ogni votazione.

Art. 32 – Riunione del Consiglio.

1. La riunione ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.

2. Il Segretario procede all'appello dei Consiglieri.

3. Se il numero legale non è raggiunto entro trenta minuti dal primo appello, la riunione è dichiarata deserta e se ne redige verbale con l'indicazione dei nomi dei Consiglieri intervenuti; in tal caso la seduta è automaticamente convocata per il giorno successivo alla stessa ora

Art. 33 – Riunioni pubbliche

1. Le riunioni del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo articolo.

Art. 34 - Riunioni segrete

1. La riunione si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano valutazione di comportamenti di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno.
3. Alla seduta segreta partecipano esclusivamente il Presidente, i Consiglieri e il Segretario Comunale, nonché il Sindaco quando non assolve alle funzioni di Presidente.
4. Il verbale della discussione, in tal caso, non viene pubblicato all'Albo Pretorio.

Art. 35 - Nomina degli scrutatori

1. Dopo aver dichiarato aperta la seduta, e qualora lo ritenga necessario, il Presidente sceglie tra i Consiglieri tre scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni sia palesi che segrete e nell'accertamento dei relativi risultati.
2. Uno degli scrutatori deve essere scelto in rappresentanza della minoranza ove questa sia presente.

Art. 36 - Apertura della discussione

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente e/o il Sindaco illustrano le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno.
2. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente con l'enunciazione dell'oggetto della proposta. Le proposte vengono trattate secondo l'ordine di iscrizione.
3. E' facoltà del Presidente o di ciascun Consigliere proporre variazioni alla progressione dell'ordine del giorno. Sulla proposta il Consiglio decide con la maggioranza dei presenti.
4. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Presidente o dall'Assessore competente o dal Consigliere relatore.
5. Per esigenze di ordine tecnico e/o giuridico la relazione può essere svolta dal Segretario Comunale o da altro funzionario o da consulente esterno.

Art. 37- Discussione – norme generali

1. Terminata l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore, il Presidente dà la parola, nell'ordine, ai Consiglieri che hanno chiesto di intervenire. Quando, dopo l'invito del Presidente ad aprire la discussione, nessun Consigliere chiede la parola, la proposta è posta in votazione.

Art. 38 - Sistemi di votazione

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata, solo quando la legge, lo Statuto o il Regolamento, espressamente lo prescrivono.
3. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede.
Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, dagli scrutatori e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

Art. 39 - Astensione facoltativa e obbligatoria

1. I Consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione. Sono considerati astenuti i consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione.
2. I Consiglieri astenuti di cui al comma precedente concorrono alla formazione del numero legale per la validità della seduta ma non si computano nel numero dei votanti.
3. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni quando si tratta di interessi propri o dei loro parenti e affini fino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
4. I Consiglieri astenuti a norma del comma 3 si allontanano dall'aula avvertendo il Segretario Comunale per la registrazione a verbale.
5. I Consiglieri allontanandosi vengono computati tra i presenti al fine della verifica del numero legale.
6. L'obbligo di astensione di cui al comma 3 si estende anche agli assessori ed al segretario comunale.

Art. 40 - Approvazione delle proposte

1. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo le eccezioni di legge.
2. La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti.
3. Il numero dei votanti si ottiene sottraendo dal numero dei Consiglieri presenti il numero degli astenuti.
4. Nelle votazioni segrete le schede bianche e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
5. Si considera infruttuosa la votazione con esito di parità di voti favorevoli e contrari.
6. In tal caso, dopo eventuali chiarimenti del Presidente, si procede al rinnovo della votazione seduta stante.
7. Ove la parità dei voti si ripeta anche nella votazione di cui al precedente comma la proposta verrà reinscritta nell'ordine del giorno di una successiva seduta.

Art. 41 - Partecipazione del Segretario, dei Responsabili di servizio e del Revisore dei Conti.

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio, con funzioni consultive, referenti e di assistenza. Può intervenire su disposizione del Presidente.
2. In caso di vacanza, assenza o impedimento lo sostituisce un Segretario Comunale appositamente nominato o un funzionario dell'ente che possieda i requisiti.
3. In caso di impedimento improvviso le funzioni di verbalizzazione vengono svolte da un funzionario o da un Consigliere indicato dal Presidente.
4. Il Segretario comunale non partecipa alla trattazione né alla discussione delle deliberazioni che riguardano interessi propri, di parenti o affini entro il quarto grado, nonché di persone con le quali sussistano legami affettivi o rapporti personali tali da compromettere l'imparzialità della funzione. In tali casi è sostituito secondo quanto previsto dal comma precedente. Accolto parzialmente.
5. Quando per la discussione o la deliberazione di un determinato argomento è ritenuta necessaria la loro presenza, i responsabili di servizio possono essere convocati a partecipare alla seduta. Questi prendono la parola su richiesta del Presidente.

6. Il Revisore dei Conti può partecipare alle sedute consiliari. Prende la parola su richiesta del Presidente per illustrare e riferire su argomenti inerenti lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 42 - Redazione del processo verbale delle sedute.

1. Di ogni seduta, il Segretario, redige sommario processo verbale con il quale si documentano i presenti e gli assenti, la sintesi fedele dello svolgimento del dibattito, della seduta e le decisioni adottate dal Consiglio comunale. Il verbale è sottoscritto dal Sindaco e/o dal Presidente.

2. Di norma non sono ammesse forme di registrazione audio e audiovisiva. Su specifica e motivata richiesta il Presidente può autorizzare forme di registrazione, nei limitati casi in cui si rendesse necessario dare la massima pubblicità del dibattito consigliere al di fuori della comunità di Cornegliano Laudense.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 43 - Modificazioni e abrogazione

1. Le modifiche alle disposizioni del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio comunale.

Art. 44 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la esecutività della delibera di approvazione.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 – Casi non previsti dal Regolamento

1. Per tutti i casi non previsti dal presente Regolamento si applica quanto disposto dalla Legge o dallo Statuto. Inoltre per casi specifici non previsti né disciplinati dal presente Regolamento o da altri atti normativi provvede il Sindaco di concerto con la Conferenza dei Capigruppo ed avvalendosi del Segretario Comunale.